



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINA SINDACALE

N. 03 del Registro data 16.01.2023	Nomina nuovo componente della nuova Giunta Comunale e attribuzione deleghe, a seguito della revoca dell'Assessore Antonia Maria Cinzia Scalia
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno *duemilaventitre*, il giorno *sedici* del mese di *Gennaio*, nella residenza municipale, il sottoscritto *Giovanni Cirillo*

SINDACO

del Comune di Montallegro, adotta il presente atto in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 8, della L.R. 26 agosto 1992, n.7, e s.m.i,

PREMESSO che:

- con Determinazione Sindacale n. 04 del 20.10.2021, venivano nominati gli Assessori componenti della Giunta Municipale;
- con la Determinazione Sindacale n. 5 del 28.10.2021 venivano, inoltre, conferite al nominato Assessore le deleghe di particolari rami dell'Amministrazione in detto atto meglio indicate;
- con Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2023, veniva revocato l'Assessore Antonia Maria Cinzia Scalia e le relative deleghe attribuite alla stessa;

in virtù della competenza che mi deriva ai sensi e per effetti dell'art. 12, comma 1, della L.R. 7/1992 ai sensi del quale " *Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura...*"

Visto l'articolo 1 della legge regionale n. 3/2019 che sostituisce l'articolo 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e che incide sulla composizione delle giunte comunali;

Considerato che rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale, con la norma anzi citata, ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento;

Preso atto che la nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge citata, non è stata ritenuta, tuttavia, di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge citata, prescrive che *"I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

Preso atto, altresì, che lo stesso comma 3 dell'art. 1, prosegue specificando che, *"In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori e comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1"* per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, "il numero massimo degli assessori e comunque determinato" in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della Legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991;

Dato atto che questo Ente non ha provveduto all'adeguamento statutario e che, pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la Giunta comunale, essendo questo Ente ricompreso in una fascia demografica superiore a 10.000, è composta da un numero massimo di 4 assessori;

Visto il proprio documento programmatico nel quale è stato indicato l'elenco degli Assessori designati secondo l'art.7, comma 1, della L.R. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 35/1997 (almeno la metà);

Atteso che il Sindaco eletto al primo turno procede alla nomina degli Assessori designati in relazione alla normativa anzi richiamata e di quelli non designati nel numero consentito dalla legge;

Evidenziato che la scelta degli Assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 35/1997, deve riguardare soggetti, inclusi consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere e di sindaco e per i quali non sussistono ipotesi di incompatibilità previste per i stessi soggetti, ipotesi che, se sussistenti, devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina;

Preso atto che ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 *" non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali"*;

Dato atto, giusta dichiarazione resa dall'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR 445/2000, che tra il Sottoscritto Sindaco ed il nominato componente della Giunta Municipale, come pure tra questo ed i Consiglieri Comunali, componenti l'intero Consiglio Comunale, non intercorrono rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, parentela o affinità entro il secondo grado;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 *" La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La*

giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti”;

Visto l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 7/1992 ai sensi del quale “ *Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni*”;

Dato atto, altresì, che gli Assessori di seguito individuati non incorrono in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate dall'art. 12 della L.R. 7/92 ;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di nominare il nuovo componente della Giunta Municipale, a seguito della revoca dell'Assessore Antonia Maria Cinzia Scalia;

Ritenuto di attribuire le deleghe relative alle materie di specifica competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art.12 della L.R. n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

DI NOMINARE per quanto espresso in narrativa, Assessore della Giunta Municipale, la Signora:

Ciulla Irene, nata a Ribera (AG), il 19.09.1987, e residente a Montallegro in Via Zeta Tre n.16;

DI DELEGARE ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art.12 della L.R. n. 7/92 s.m.i. l'attribuzione all'Assessore nominato **Ciulla Irene** le seguenti

DELEGHE: *Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Monumentali e Patrimoniali, Museo della Civiltà Contadina, Toponomastica, Politiche Giovanili*

DARE ATTO che sono rispettate tutte le prescrizioni in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Municipale e al numero degli Assessori

DISPONE

La notifica del presente provvedimento all'Assessore Nominato e per opportuna conoscenza al Segretario Comunale Generale ed ai Titolari delle Posizioni Organizzativa dell'Ente.

I componenti la Giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.L. e rendere le dichiarazioni di non incorrere nell'ipotesi ostative all'esercizio della carica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97, di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n. 235 e successive modifiche ed integrazioni.

la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura- UTG di Agrigento ed all'Assessorato Regionale Autonomie Locali Regione Siciliana;

INCARICA

Il Dirigente del Settore I° Affari Generali di compiere tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti

Dalla Residenza Municipale, 16.01.2023


Il Sindaco